

Legge Regionale 21 aprile 1997, n. 12 (1)

«Rideterminazione dell'organico del ruolo della Giunta Regionale. Norme di adeguamento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 articoli 30 e 31»

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La presente legge attua, per la Giunta regionale della Campania e per gli Enti Pubblici non economici da essa dipendenti, compresi gli Istituti autonomi Case Popolari, i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e, nello specifico, le modalità di prima applicazione, secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Essa si propone di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa regionale, nel quadro dei principi di imparzialità, di trasparenza e di economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo suscettibili di diretta applicazione alla Regione e le norme del diritto comune del lavoro.

4. Agli effetti della presente legge con le parole " decreto legislativo" si intende richiamato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
*Individuazione dell'Organico
al 31 agosto 1993 a norma dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 1993, n. 537*

1. La presente legge disciplina la rideterminazione dei ruoli organici del personale della Giunta regionale, per le qualifiche funzionali e per le figure professionali, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 e degli articoli 33 e 34 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 12, alla data del 31 agosto 1993.

2. Il ruolo organico ordinario comprende otto qualifiche funzionali e due qualifiche dirigenziali.

3. Il personale inquadrato dalla prima alla ottava qualifica funzionale nel ruolo ordinario della Giunta regionale, ai sensi delle leggi regionali, viene immesso nel ruolo organico ordinario di cui al precedente comma 2 in conformità della qualifica funzionale rivestita alla data del 31 agosto 1993, nel rispetto dell'anzianità complessiva di servizio e della qualifica funzionale.

4. Al personale del ruolo ordinario di cui al precedente comma 3 vanno aggiunte n. 410 unità livello 0 di personale ex CASMEZ, trasferito ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183 disciplinato con il successivo articolo 3.

5. Al personale di cui ai precedenti comma, va ad aggiungersi il personale dirigente in servizio alla data del 31 agosto 1993 (Tabella A).

6. Il personale inquadrato nel ruolo speciale della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1985, n. 57 (Tabella B), viene immesso in detto ruolo in conformità del livello funzionale rivestito alla data del 31 agosto 1993 (Tabella B).

7. Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento ai sensi della legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4, destinatario del disposto dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed il cui trattamento economico è a carico dei Fondi Ministero del Tesoro, viene immesso nel ruolo ad esaurimento in conformità della qualifica funzionale rivestita alla data del 31 agosto 1993 (Tabella C).

8. Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1, in servizio alla data del 31 agosto 1993 o data successiva a seguito di pronuncia giurisdizionale, viene immesso nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alle precitate leggi (Tabella D).

9. Il ruolo organico della Giunta regionale alla data del 31 agosto 1993 comprende n. 2 qualifiche dirigenziali.

A detta data risultano in servizio:

- a) nella I qualifica dirigenziale n. 976 unità ;
- b) nella II qualifica dirigenziale n. 119 unità .

Ai posti di cui sopra va ad aggiungersi n. 1 posto di II qualifica dirigenziale a concorso alla data del 31 agosto 1993, per un totale di n. 1096 unità .

10. La dotazione organica complessiva alla data del 31 agosto 1993, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va determinata incrementando le tabelle A, B, C, D dei posti per i quali alla data del 31 agosto 1993 risultati in corso di espletamento un concorso ovvero pubblicato od autorizzato un bando di concorso. Detta dotazione organica va incrementata, altresì , con il numero dei posti da destinare al personale a tempo indeterminato in servizio alla data suindicata del 31 agosto 1993 (tabella E).

Art. 3

Determinazione dei contingenti del ruolo ordinario

1. Sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro conclusasi il 30 gennaio 1995 e tenuto conto del personale cessato dal servizio dopo il 31 agosto 1993, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal decreto legislativo, la dotazione organica per qualifiche funzionali delle Strutture della Giunta regionale è rideterminata così come segue (Tabella F):

a) il contingente costituito dal personale delle ex opere universitarie DPR 24 luglio 1977, n. 616, inquadrato ai sensi della legge regionale 23 novembre 1983, n. 33, comprensivo di n. 532 unità , è trasferito agli EDISU costituiti con legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 e 9 novembre 1992, n. 9 la cui dotazione organica dovrà essere rideterminata secondo i principi di cui alla presente legge, tenuto conto della prima rilevazione dei carichi di lavoro.

2. Le dotazioni organiche degli enti strumentali sulla base delle proposte dei rispettivi consigli di amministrazione verranno approvate dal Consiglio regionale su provvedimento della Giunta regionale.

3. Il contingente costituito dal personale ex CASMEZ (legge 2 maggio 1976, n. 183) è messo a disposizione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi degli articoli 8 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

4. Il contingente del personale del ruolo speciale, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1985, n. 57 confluisce nel ruolo ordinario.

5. Il contingente del personale destinatario della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1 di cui al precedente comma, confluisce nel ruolo ordinario nei posti istituiti con la presente dotazione sotto la declaratoria contingente di cui alla legge regionale 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1. Detti posti sono indisponibili ed a seguito della cessazione dal servizio di detto personale il contingente viene di volta in volta ridotto fino alla soppressione totale.

6. Il contingente del personale destinatario del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4 e alla legge 28 ottobre 1986, n. 730 articolo 12, viene immesso nel ruolo ordinario sotto

la declaratoria contingente legge 28 ottobre 1986, n. 730 articolo 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detti posti sono indisponibili ed a seguito della cessazione dal servizio di detto personale il contingente viene di volta in volta ridotto fino alla soppressione totale.

7. Ai sensi degli articoli 15 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la dirigenza è inserita in un unico ruolo (Tabella F).

8. La presa d'atto dei contingenti numerici dei dirigenti regionali effettuata con il precedente articolo 2 non costituisce sanatoria di eventuali posizioni illegittime. La Giunta regionale è tenuta ad accertare all'atto dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali la legittimità dei titoli, dei requisiti professionali e di carriera del personale. Analogamente la Giunta regionale è tenuta a procedere nell'attuazione del successivo articolo 4 della presente legge.

Art. 4

Riorganizzazione dei servizi

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la riorganizzazione dei servizi con la conseguente rideterminazione della nuova pianta organica.

Art. 5

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 aprile 1997

Rastrelli

(1) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'articolo 2, della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'Allegato A - n. 393 della medesima legge.

TABELLA A
Organico Ruolo ordinario alla data 31.8.1993

PERS. IN SERVIZIO	LIVELLI									TOTALE			TOTALE
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8167	1/D	2/D	
	410	23	20	461	670	2101	1593	2032	857		976	119	1095

TOTALE 9262

TABELLA B
Organico Ruolo speciale L. R. 57/85 alla data del 31.8.1993

PERS. IN SERVIZIO	LIVELLI									TOTALE			TOTALE
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	676	1/D	2/D	
						676							

TABELLA C
Organico ruolo speciale ad esaurimento L.R. 4/ 90 alla data 31.8.1993

PERS. IN SERVIZIO	LIVELLI									TOTALE			TOTALE
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		1/D	2/D	
			14	12	119		380	219	1				

TABELLA D
Organico Ruolo speciale ad esaurimento LL. RR. 8/ 90 e 1/ 91 alla data 31.8.1993

PERS. IN SERVIZIO	LIVELLI									TOTALE			TOTALE
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	289	1/D	2/D	
			2		46		216	24	1				

TOT. 9493

TABELLA E
Dotazione organica alla data 31.8.1993

RUOLO ORDINARIO	LIVELLI									TOTALE			TOTALE
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		1/D	2/D	
PERS. IN SERVIZIO	410	23	20	461	670	2101	1593	2032	857	8167	976	119	1095
				11	83		50	28	44		216		
CONCORSI													
PERS. TEMPO IND.			12		1	1				14			
TOTALE	410	23	32	472	754	2102	1643	2060	901	8397	976	120	1096

RUOLO SPECIALE L.R. 57/85	LIVELLI									TOTALE			TOTALE
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		1/D	2/D	
PERS. IN SERVIZIO						676				676			
						261					261		
CONCORSI													
PERS. TEMPO IND.						1				1			
TOTALE						938				938			

TOT. 938

RUOLO SPECIALE L.R. 57/85	LIVELLI									TOTALE			TOTALE
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		1/D	2/D	
PERS. IN SERVIZIO			2		46		216	24	1	289			
				4	24		21	121	9		137	2	
CONCORSI													
TOTALE			2	4	70		195	145	10	426	2		2

TOT. 428

RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO L.R. 4/90	LIVELLI									TOTALE			TOTALE
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		1/D	2/D	
PERS. IN SERVIZIO			14	12	119		390	219	1	755			
			1	6	20		45	82	20		174	21	
CONCORSI													
TOTALE			15	18	139		435	301	21	929	21		21

TOT. 950

TOT. I - VIII LIV. FUNZ. 10.690 TOT. DIRIGENZA 1119 TOT GENERALE 11.809

TABELLA F

Dotazione organica, ruolo ordinario, suddivisa per contingenti

QUALIFICHE										
PERSONALE IN SERVIZIO	1	2	3	4	5	6	7	8	DIRIGENZA UNICA	TOTALI
CONTINGENTE Ruolo Ordinario (2)	23	23	450	720	1660	1345	2062	997	925	8072
CONTINGENTE L. 730/86 Art. 12	-	15	18	139	-	435	301	21	-	929
CONTINGENTE LL.RR. 1/91 e 8/90	-	2	-	44	-	234	47	1	-	328
TOTALE RUOLO ORDINARIO (1)	23	40	468	903	1660	2014	2410	1019	925	9329

TOTALE I - VIII QUALIF. FUNZ. 8.404

TOTALE DIRIGENZA UNICA 925

(2) Tabella così modificata dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2001, n. 2.

Tabella G

Aree funzionali ex art. 33 L. R. 12/ 91

AREE FUNZIONALI	PERC.	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Area amministrativa					25	20	25	25	20
Area tecnica e tecnica - manutentiva			50	20	10	10	5	5	5
Area economico - finanziaria					10	10	10	10	10
Area socio - assistenziale					5	5	5	5	5
Area cultura tempo libero e sport				5	5	5	5	5	5
Area servizi ausiliari		100	50	30	5	5			
Area legale e legislativa								5	5
Area scolastica educativa e della formazione				20	20	20	20	20	20
Area vigilanza e custodia						5	5	5	5
Area demografica statistica e promozionale					5	5	5	5	5
Area dell'attività produttive				25	15	10	15	10	10
Area informatica						5	5	5	10

Tabella H
Profili professionali

Profili professionali del 1 livello

Addetti alle pulizie

Profili professionali del 2 livello

Commesso

Custode

Portiere

Usciere

Profili professionali del 3 livello

Operatore di macchine semplici

Operatore di servizi ausiliari

Operatore forestale

Operatore tecnico

Profili professionali del 4 livello

Esecutore addetto centro di stampa/ riproduzione

Esecutore amministrativo

Esecutore dattilografo

Esecutore registrazione dati

Esecutore sorvegliante idraulico

Profili professionali del 5 livello

Collaboratore professionale addetto a macchine complesse

Collaboratore professionale assistente tecnico

Collaboratore professionale autista meccanico

Collaboratore professionale computista

Collaboratore professionale di centro elettronico

Collaboratore professionale Dirigente centro stampa

Collaboratore professionale disegnatore

Collaboratore professionale magazziniere

Collaboratore professionale stenodattilografo

Collaboratore professionale vigilante corsi d' acqua

Collaboratore professionale vigile del fuoco

Collaboratore professionale operatore culturale

Profili professionali del 6 livello

Istruttore amministrativo

Istruttore assistente sociale

Istruttore chimico

Istruttore contabile

Istruttore geometra
Istruttore insegnante
Istruttore perito agrario
Istruttore programmatore
Istruttore tecnico
Istruttore operatore culturale

Profili Professionali del 7 livello

Istruttore direttivo agronomo
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore direttivo analista
Istruttore direttivo architetto
Istruttore direttivo ecologo (chimica e/ o biologia)
Istruttore direttivo in discipline economiche
Istruttore direttivo in statistica
Istruttore direttivo geologo
Istruttore direttivo ingegnere
Istruttore direttivo interprete
Istruttore direttivo con funzioni psico - sociali educative
Istruttore direttivo con funzioni culturali
Istruttore direttivo matematico
Istruttore direttivo fisico
Istruttore direttivo operatore culturale

Profili professionali dell'8 livello

Funzionario agronomo
Funzionario amministrativo
Funzionario analista di sistema e di procedure
Funzionario architetto
Funzionario avvocato e procuratore legale
Funzionario ecologista
Funzionario discipline economiche e/ o statistiche
Funzionario geologo
Funzionario ingegnere
Funzionario medico
Funzionario psicologo
Funzionario sociologo
Funzionario veterinario
Funzionario farmacista (3)
Funzionario direttivo con funzioni psico - sociali educative
Funzionario direttivo con culturali
Funzionario direttivo matematico
Funzionario direttivo fisico
Funzionario direttivo operatore culturale
Funzionario interprete

(3) Tabella così modificata dall'articolo 25, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.